



## TRIBUNALE DI LA SPEZIA

### DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE

Il Giudice Sebastiano Zerbone

VISTO il ricorso proposto da Alessio Contenti con cui è stata domandata l'apertura del procedimento di omologa di concordato minore

VISTA la documentazione allegata

CONSIDERATO che deve escludersi la qualifica di consumatore in capo al debitore, dal momento che, come risulta dall'integrazione documentale richiesta dal Giudice, una parte non indifferente dell'indebitamento (il riferimento è, in particolare, alla fideiussione *omnibus* limitata a favore di Unipol Banca S.p.A., rilasciata il 6.7.2011 per l'importo di euro 405.000,00 a garanzia delle obbligazioni verso la predetta banca dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura poste in essere da Conte Viani S.r.l., società di cui il debitore era, al momento della sottoscrizione della garanzia, socio e amministratore) ha origine imprenditoriale

CONSTATATO che il concordato proposto ha natura liquidatoria e che è previsto l'apporto di risorse esterne che paiono incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda

CONSIDERATO che la proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento parziale dei creditori e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento

CONSIDERATO che la documentazione di cui all'art. 75, co. 1, lett. a)-e) risulta depositata

CONSIDERATO che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione dell'inesistenza di atti in fronde e di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;

- l'indicazione presunta dei costi della procedura

RITENUTA, altresì, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII

## **DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE**

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area *web* del Tribunale o del Ministero della Giustizia

ASSEGNA ai creditori termine di giorni trenta per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni

AVVERTE i creditori che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec ai sensi dell'art. 10, co. 1 e 2 CCII

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata

NOMINA quale Commissario Giudiziale l'Avv. Linda Farnesi perché svolga le funzioni di OCC, in quanto è stata domandata e disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti

INVITA il Commissario a riferire al Giudice immediatamente l'esito delle votazioni

La Spezia, 18.5.2026

Il Giudice  
*Sebastiano Zerbone*